

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL FORUM PER LA SCUOLA E L'EDUCAZIONE DELLA SICILIA

(FORSED)

E

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

(USR SICILIA)

tra

il **Forum per la Scuola e l'Educazione della Sicilia**, con sede legale a Palermo, via Sammartino n. 4, rappresentato dalla sua Coordinatrice, dott.ssa Cinzia Billa (nel prosieguo denominato **ForSEd**)

e

l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, con sede a Palermo, in via G. Fattori n. 60, C.F. n. 800185250588, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Pierro, domiciliato per la carica presso lo stesso Ufficio (nel prosieguo denominato **USR Sicilia**)
di seguito congiuntamente le "**Parti**"

Premesso che

il ForSEd:

- è un forum caratterizzato da una pluralità di realtà associative capillarmente presenti sul territorio regionale e da decenni impegnate nel mondo della scuola di ogni ordine e grado e dell'istruzione e formazione a livello nazionale e regionale;
- le sue finalità sono:
 - a. promuovere, attraverso la formazione permanente, la crescita professionale e culturale di tutto il personale della scuola per una piena partecipazione al processo di sviluppo democratico del sistema formativo;
 - b. conoscere e diffondere le attività delle singole associazioni e, nel contempo, superare la frammentazione delle singole azioni formative, progettando iniziative comuni;
 - c. mappare gli ambiti di azione delle associazioni e le competenze degli esperti;
 - d. promuovere una corretta deontologia professionale, nonché l'innovazione pedagogico-didattica, la condivisione delle buone prassi e il rinnovamento di metodi e tecniche dell'insegnamento in un'ottica di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - e. operare per il rinnovamento delle strutture, dei contenuti e delle metodologie educative al fine di incidere sul sistema scolastico, inteso come fattore di progresso, di inclusione e di crescita della società;
 - f. favorire lo sviluppo culturale, sociale ed etico delle professioni nella scuola dell'autonomia e promuovere il dialogo tra i diversi attori dell'educazione e della scuola, tra cui il Forum regionale delle associazioni dei genitori (FoRAGS);
 - g. promuovere l'attenzione al territorio e ai suoi reali bisogni, incrementando, in modo sistematico, il dialogo fra le associazioni di categoria e quelle professionali accreditate e/o qualificate e fra queste e il territorio;

L'USR Sicilia:

- sostiene il ruolo attivo delle scuole nella creazione di un rapporto costruttivo con i territori, allo scopo di rendere sempre più efficace l'azione didattica e formativa;
- favorisce iniziative per il potenziamento delle attività laboratoriali, per arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici;

- è interessato a sviluppare sinergie e progetti in specifiche aree di intervento, che possano favorire il più efficace processo di insegnamento/apprendimento e l'innalzamento dei livelli di conoscenze e competenze degli studenti;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo

Art. 2 Finalità

Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e attività istituzionali, si impegnano a coordinare azioni per promuovere, implementare e sostenere sinergicamente la realizzazione di percorsi di formazione, sperimentazione di modelli, strategie e ambienti innovativi per la didattica nelle istituzioni scolastiche finalizzate allo sviluppo e al miglioramento del sistema di istruzione e formazione regionale di ogni ordine e grado.

Art. 3 Impegni tra le parti

Per la realizzazione delle finalità previste dall'articolo 2:

- il ForSEd si impegna a realizzare uno specifico piano di attività che verrà successivamente concordato tra le Parti e comprendente iniziative di formazione e sperimentazione mirate all'approfondimento di temi e problematiche e/o alla valorizzazione di buone pratiche emergenti dall'analisi e valutazione della qualità degli apprendimenti, della qualità complessiva dell'offerta formativa e degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche del territorio siciliano. Tale piano sarà redatto e dettagliato in un documento che prevederà l'esplicitazione delle attività e dei tempi di realizzazione.
- l'USR Sicilia si impegna a contribuire alla diffusione e verifica delle azioni previste dal presente Protocollo presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 4 Comitato tecnico scientifico

Sarà costituito un Comitato tecnico scientifico che si occuperà di supportare le attività previste dal presente Protocollo d'intesa, definendo un piano operativo con il quale saranno stabilite le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione e la verifica dei risultati conseguiti. La partecipazione al CTS è a titolo gratuito.

Art. 5 Durata della convenzione

Il presente Protocollo avrà la durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione, con facoltà di rinnovo alla scadenza con successivo accordo tra le Parti.

Ciascuna delle Parti, in qualsiasi momento, potrà comunicare all'altra la propria decisione di risolvere il presente Protocollo, restando comunque ferme le azioni già intraprese fino al loro completamento, in conformità con le disposizioni della presente convenzione o dei suoi strumenti di sviluppo.

Il Protocollo potrà essere modificato di comune accordo su richiesta di una delle Parti.

Art. 6 Confidenzialità e protezione dei dati personali

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how*, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione della presente scrittura, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per

i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario impongano un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

I diritti relativi ad ogni materiale, dato o documento fornito dalle Parti nell'ambito delle attività che si realizzeranno resteranno di titolarità esclusiva rispettivamente dell'USR Sicilia e del ForSEd.

Gli obblighi di riservatezza nascenti dal presente Protocollo dovranno essere rispettati dalle Parti per la durata di tre anni successivi al termine del presente accordo.

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento della presente scrittura, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente scrittura.

Gli stessi, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), saranno trattati in conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e riservatezza, e in osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101.

Art. 7 Utilizzo del logo

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra ad utilizzare il proprio logo per divulgare o pubblicizzare le iniziative oggetto del presente Protocollo. Resta inteso che l'utilizzo del logo deve avvenire in conformità ai regolamenti relativi alle parti e nel rispetto della normativa vigente.

I rispettivi loghi non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle individuate nella presente intesa, salvo autorizzazione espressa dalla Parte che ne è titolare.

Art. 8 Rapporti giuridici nascenti dal Protocollo

Le Parti danno atto che con il presente Protocollo non si intende dare vita ad un'organizzazione comune, società, associazione o *joint-venture*, conservando le stesse piena autonomia giuridica, contabile, gestionale e fiscale.

Dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9 Esoneri di responsabilità

Ciascuna delle Parti è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale nel caso di interruzione del rapporto di collaborazione per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla propria volontà che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente intesa.

Art. 10 Esecuzione delle prestazioni e risoluzione del Protocollo

Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Protocollo nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio all'altra Parte. La violazione di tali principi comporta la facoltà della Parte adempiente di risolvere di diritto la presente intesa, dietro semplice dichiarazione.

Art. 11 Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Protocollo. In caso di mancato accordo, si conviene che ogni controversia sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 12 Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo, le Parti concordemente rinviano alle norme del Codice civile vigenti in materia.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Protocollo, stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15 comma 2-*bis* della L. n. 241/90, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 ed entrerà in vigore alla firma di entrambe le parti.

Per il ForSEd
La Coordinatrice
Cinzia Billa

Per l'USR Sicilia
Il Direttore Generale
Giuseppe Pierro